



Y.W.C.A. – U.C.D.G.
Unione Cristiana delle Giovani
(Young Women's Christian Association)
ONLUS

STATUTO NAZIONALE 2010

Y.W.C.A. – U.C.D.G. Unione Cristiana delle Giovani - ONLUS è la nuova denominazione assunta dall'Associazione operante in Italia fin dal 1894 con il nome di Unione Cristiana delle Giovani, affiliata alla World Young Women's Christian Association.

L'Y.W.C.A. mondiale ha status consultivo e relazioni speciali
con i seguenti organismi dell'ONU:
ECOSOC – UNESCO – FAO – UNICEF – BIT – UNHCR - UNRWA

STATUTO

Art. 1

E' costituita in Italia, con sede a Torino (TO), Via San Secondo n. 70, una Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 denominata: "Y.W.C.A. – U.C.D.G." (Unione Cristiana delle Giovani) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, è regolata dal presente Statuto e dal relativo regolamento e, per quanto non previsto, dalle norme di legge vigenti.

Art. 2

L'"Y.W.C.A. – U.C.D.G." (Unione Cristiana delle Giovani) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale è un'Associazione femminile alla quale appartengono donne di confessioni e posizioni cristiane diverse.

Unite dalla esigenza di seguire l'insegnamento di Cristo, di vivere l'amore del prossimo e di approfondire il senso della propria responsabilità individuale e collettiva, le socie si impegnano ad esprimere in atti concreti il loro convincimento.

L'"Y.W.C.A. – U.C.D.G." (Unione Cristiana delle Giovani) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ha come scopo principale la promozione della donna ed il conseguimento di una sua effettiva parità con l'uomo, al fine di una piena partecipazione in ogni campo della vita sociale, politica ed economica.

L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, è senza scopo di lucro, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

Art. 3

L'"Y.W.C.A. – U.C.D.G." (Unione Cristiana delle Giovani) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ha come scopo principale, nella ricerca del benessere e della promozione dei diritti, il sostegno e l'accoglienza di persone

in stato di bisogno sia dal punto di vista sociale che economico e senza discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale esplicando le seguenti attività:

- istituisce e gestisce attività di accoglienza rivolte a persone in condizioni di svantaggio o di difficoltà di natura economica o sociale;
- promuove opere sociali, formative ed educative;
- convegni di studio, incontri, dibattiti;
- pubblica una rivista;
- collabora con associazioni, movimenti ed organizzazioni i cui fini siano in armonia con i propri principi, senza discriminazioni di razza, di religione e di opinione, nel quadro di una azione comune per il progresso e la pace.

Art. 4

L'“Y.W.C.A. – U.C.D.G.” (Unione Cristiana delle Giovani) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, fa parte dell'Alleanza Mondiale delle Y.W.C.A. (World Young Women's Christian Association) dal 1894 e ne accetta la base: Fede in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo suo unico Figliolo, nostro Signore e Salvatore e nello Spirito Santo.

L'associazione è dotata di propria completa autonomia decisionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e organizzativa.

Art. 5

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone di sesso femminile che condividono gli scopi dell'Associazione e ne accettino integralmente lo Statuto.

L'Ammissione delle socie avviene su domanda scritta da parte delle interessate. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio direttivo. Avverso l'eventuale reiezione della domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di recesso.

Il numero dei soci e' illimitato.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello

Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.

Art. 6 - Partecipanti all'Associazione

Sono partecipanti all'Associazione tutti coloro i quali fruiscono dei servizi forniti dall'Associazione medesima così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

Art. 7 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote delle socie da versarsi entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari delle socie;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti;
- f) da ogni altra entrata che pervenga dall'Associazione;
- g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) da proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 8

L'Associazione si articola in Centri Locali, la cui responsabile è eletta dalle socie che ne fanno parte e coadiuvata, eventualmente, da un Comitato.

Il numero delle componenti il Comitato è stabilito localmente.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea delle socie;
- la Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- la Segretaria Nazionale;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Ogni socia maggiorenne ha diritto di voto attivo e passivo per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutte le socie anche se assenti, dissenzienti o astenute dal voto.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria Annuale

Viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano detto termine può essere prorogato di due mesi.

Può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata alla Presidente, di almeno un decimo delle socie.

La convocazione è effettuata a cura della Presidente con lettera raccomandata da inviarsi al domicilio di ciascuna socia e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni, purché la convocazione sia fatta per telegramma. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione – che non può avvenire prima di 24 (ventiquattro) ore – , qualora siano presenti e/o regolarmente rappresentate almeno la metà più una delle socie.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altra socia.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre).

L'Assemblea ordinaria è presieduta dalla Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza, dalla vice-presidente; in assenza anche di questa, da altra socia designata dall'assemblea. Il verbale è redatto da persona scelta dalla presidente dell'assemblea tra le presenti.

La presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea ordinaria vota per alzata di mano.

All'assemblea ordinaria annuale spettano i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione del Consiglio direttivo;
- b) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote sociali e gli eventuali contributi straordinari;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e/o da svolgere nei vari settori;
- d) approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- e) deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- f) deliberare l'esclusione dei soci;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dai Centri;
- h) approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
- i) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria Congressuale

Ogni 4 (quattro) anni l'assemblea ordinaria assume il carattere di assemblea congressuale.

Ad essa, in aggiunta a quelli previsti per l'assemblea ordinaria annuale, spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere, tra i soci in regola con il pagamento delle quote associative, la Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio direttivo, la Segretaria Nazionale, i Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
- b) discutere ed approvare la relazione morale presentata dal Consiglio direttivo sulle attività del quadriennio;
- c) dare indicazioni sulle linee operative per il quadriennio successivo.

Per quanto concerne il diritto di partecipazione, le modalità di convocazione, la validità e le votazioni valgono le stesse norme dell'assemblea ordinaria annuale.

Art- 13 - Assemblea Straordinaria

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione - che non può avvenire prima di 24 ore - con la presenza di almeno i due terzi delle socie. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altra socia. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno i due terzi di voti espressi. Le funzioni di segretariato devono essere demandate ad un notaio scelto dalla Presidente. Per quanto concerne la convocazione, la presidenza e la forma di votazione, valgono le stesse norme previste per l'assemblea ordinaria annuale. Le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione devono essere assunte con la presenza, in proprio o per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Art. 14 - Libro Verbali Assemblee

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono trascritte su un libro regolarmente tenuto e liberamente consultabile.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato dalla Presidente e da sei membri eletti dall'assemblea congressuale. Dura in carica quattro anni e comunque fino alla successiva assemblea congressuale.

Nomina al suo interno una (o due) vice-presidenti.

Al termine del mandato, le consigliere possono essere riconfermate solo per un altro quadriennio. Decorso un quadriennio di intervallo, le consigliere possono nuovamente essere elette. Negli intervalli tra le assemblee congressuali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, il Consiglio direttivo procede alla sua integrazione con la nomina, nell'ordine, delle prime escluse nelle elezioni.

I membri del Consiglio direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dall'assemblea.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea annuale ordinaria;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su quanto eventualmente proposto dalla Presidente;
- e) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi delle socie;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuove socie;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti tra le socie;
- h) garantire la pubblicazione della rivista sociale;
- i) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da socie e non socie.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si avrà per respinta e quindi ridiscussa.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta la Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

La Presidente uscente è tenuta a partecipare alle riunioni del Consiglio per l'anno successivo alla fine del suo mandato, con voce consultiva.

Le riunioni sono convocate dalla Presidente con lettera raccomandata inviata non meno di cinque giorni prima.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza delle componenti e sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, dalla vice-presidente.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria.

I partecipanti a qualsiasi titolo sono tenuti alla riservatezza sullo svolgimento dei lavori.

Art. 18 – Elezione della Presidente

La Presidente è eletta tra i soci dall'assemblea congressuale con scheda separata e dura in carica un quadriennio e comunque fino all'assemblea congressuale successiva.

Può essere rieletta una sola volta consecutivamente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio direttivo, subentra la vice-presidente, fino all'assemblea annuale successiva.

Detta assemblea provvederà ad eleggere una nuova Presidente che, tuttavia, resterà in carica unicamente fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica e ciò al fine di evitare che Presidente e Consiglio Direttivo possano avere scadenze diversificate.

Art. 19 - Compiti della Presidente

La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle socie sia dei terzi. La Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo e può delegare alla vice-presidente o ad una o più consigliere parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Art. 20 - Elezione dei Revisori dei Conti

I revisori dei Conti sono eletti dall'assemblea in numero di tre e durano in carica quattro anni. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più revisori, il Consiglio direttivo nomina il primo non eletto nella votazione precedente. Sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto od in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 21 - Compiti dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti controllano, nelle forme e nei limiti d'uso, la gestione finanziaria dell'Associazione. Redigono la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi da presentare all'assemblea annuale. Ad ogni assemblea congressuale i Revisori dei Conti presentano una relazione sulla condizione finanziaria globale del quadriennio.

Art. 22 - Segretaria Nazionale dell'Associazione

L'Assemblea Ordinaria Congressuale elegge tra i soci la Segretaria Nazio-

nale dell'Associazione. La Segretaria Nazionale resta in carica per un quadriennio. Essa può tuttavia essere rieletta anche più volte, consecutivamente.

La Segretaria Nazionale ha cura di mantenere contatti con i Centri, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione e con gli Organi Internazionali dell'Associazione.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dell'Assemblea congressuale fra le socie. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie fra le socie, fra i Centri e fra l'Associazione e le socie. Il Collegio deciderà "pro bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art. 24 - Quota associativa

Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione.

La socia dimissionaria o che comunque cessi di far parte dell'Associazione, è tenuta al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 25 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale dopo 12 (dodici) mesi oltre il termine indicato nel presente statuto;
- c) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad ec-

cezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata e dei contributi versati a qualsiasi titolo.

Art. 26 - Trasferimento delle quote associative

Viene stabilito il principio della intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, salvo il caso di trasferimento a causa di morte.

Si stabilisce altresì il principio della non rivalutabilità della quota sociale.

Art. 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione all'assemblea ordinaria annuale, così come previsto dal precedente articolo 11.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter esser consultato da ogni associato.

I rendiconti approvati dall'assemblea sono depositati presso la sede sociale; gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copie. In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine del 30 (trenta) giugno.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

E' assolutamente vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, anche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che deve nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il pa-

trimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Alleanza Mondiale nonché l'organismo di controllo di cui all'articolo 2, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e deliberato dall'assemblea.

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Registrato a Torino il 10 dicembre 2010
al Numero 7291-1T
2° Ufficio delle Entrate